

Capo IV

Operazioni doganali

Art. 158. - Alla dogana di confine lo speditore o il rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale. Se lo speditore avesse smarrito tali documenti dovrà richiedere copia conforme all'ufficio da cui furono rilasciati. Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interessato.

Art. 159. - La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine. È fatta eccezione per i colli appartenenti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte o presso la Santa Sede per i quali le operazioni doganali si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

Art. 160. - Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti per il contrabbando, la dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta dell'interessato, ove questi dovrà compiere tutte le operazioni indicate nei capi precedenti.

L'invio sarà fatto, a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'ufficio o alla biblioteca.

I diritti di magazzinaggio sono a carico dell'interessato.

Ove questi si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la dogana spedisce i colli in porto assegnato, a rischio e pericolo dell'interessato, al R. museo o galleria o biblioteca più vicina, dove, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione, saranno ritenuti e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

Art. 161. - Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia consegneranno all'interessato la consueta bolletta doganale.

La licenza di esportazione o il certificato di nulla osta verranno controfirmati alla matrice di quest'ultima.

Le denunce, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero dell'istruzione pubblica.